

TRIBUNALE DI PISTOIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per: **VIVIANA SPADARO**, nata a Siracusa il 09.09.1964 e residente in Palermo (PA), Via Agrigento n. 41, (C.F. SPDVVN64P49I754I), elettivamente domiciliata agli effetti del presente atto in Bagheria (PA), Corso Butera n. 513, presso lo Studio legale degli Avv.ti Ignazio Miceli (MCLGNZ58L07G273M – PEC: avv.ignazio.miceli@pecstudio.it - FAX: 091 931762) e Gianluca Saltaformaggio (SLTGLC90E22G273H – PEC: avv.gianluca.saltaformaggio@pec.it - FAX: 091 931762), che la rappresentano e difendono giusta mandato in calce al presente atto. e dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione o notificazione relativa al procedimento presso il domicilio digitale specificamente precisato negli indirizzi di p.e.c.: avv.ignazio.miceli@pecstudio.it e avv.gianluca.saltaformaggio@pec.it

-ricorrente-

Contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a
nonché **contro**
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale per la provincia di Pistoia** in persona del Dirigente responsabile *pro tempore*, con sede in Pistoia, Via Mabellini, 9;
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo** in persona del Dirigente responsabile *pro tempore*, con sede in Palermo, Via San Lorenzo, 312/g ;



- Resistenti -

e nei confronti di: tutti i controinteressati - Graduatoria Scuola Primaria, Posto Comune - coinvolti nella mobilità 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente (Sicilia) nella Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale dalla ricorrente, e che la hanno preceduta, sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla odierna ricorrente.

- Controinteressati -

FATTO

1. L'Insegnante Spadaro Viviana è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella Scuola Primaria – tipo posto Comune.
2. Detta docente è stata assunta a tempo indeterminato ed immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica il 01.09.2015 ed economica dalla data della presa di servizio, per effetto del Piano straordinario fase C (di cui alla L.107/2015, art. 1, comma 98) sulla base del posto ricoperto nella Graduatorie ad esaurimento della provincia di Palermo e destinata ed assegnata provvisoriamente per l'anno scolastico 2015/2016 al contingente in forza alla provincia di PISTOIA - Scuola primaria - POSTO COMUNE.
3. Con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 04/12/2015 con l'U.S.R. Toscana, l'insegnante Spadaro veniva assegnata su sede provvisoria per l'A.S. 2015/16 presso la SCUOLA PRIMARIA DON MILANI di Agliana (PT), ove assumeva servizio in data 01/12/2015.
4. Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il M.I.U.R. ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, prevista dall'art.1, comma 108 della L.107/2015.



5. La odierna esponente, pertanto, ha presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale scuola primaria per l'anno scolastico 2016/17 relativa ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 nelle fasi "b" e "c" da GAE su posto di Scuola primaria – Posto comune, così, alla fase C della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, come disciplinata dalla Ordinanza Ministeriale dell'8.04.2016, prot. n.241 succitata, **con punteggio base 16 e punteggio aggiuntivo 6 per il Comune di ricongiungimento**, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda (all. nn, 1 e 2):

- 1 SICILIA AMBITO 0017
 - 2 SICILIA AMBITO 0018
 - 3 SICILIA AMBITO 0019
 - 4 SICILIA AMBITO 0020
 - 5 SICILIA AMBITO 0021
 - 6 SICILIA AMBITO 0022
 - 7 SICILIA AMBITO 0027
 - 8 SICILIA AMBITO 0006
 - 9 SICILIA AMBITO 0013
 - 10 SICILIA AMBITO 0004
 - 11 SICILIA AMBITO 0025
 - 12 SICILIA AMBITO 0011
 - 13 SICILIA AMBITO 0001
 - 14 SICILIA AMBITO 0023
- OMISSIS-

5. In esito alla domanda sopra indicata, alla istante è stata assegnata la seguente destinazione: TOSCANA AMBITO 0020, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE (all. n. 03), con incarico alla Scuola Primaria Don Milani.

6. Sul punto, si precisa che l'esponente non è, ancora oggi, in grado di poter verificare la correttezza della procedura amministrativa attuata dal M.I.U.R., nel mentre si evidenzia che, dalla verifica del bollettino dei movimenti degli Ambiti territoriali su base nazionale per il posto/classe di concorso di interesse dell'istante, **si evince che sono stati assegnati posti negli ambiti delle regione Sicilia a docenti controinteressati in possesso di un minor punteggio e nella medesima fase di mobilità**:



DIRITTO

Con il presente atto la esponente agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della esplicita Procedura di mobilità per assegnazione ambito a livello nazionale anno scolastico 2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto, di essa ricorrente, alla riformulazione della Graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali, nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenze e delle precedenzae espresse nelle relative domande.

Una volta che il soggetto-insegnante sia posto in ruolo, equità sostanziale imporrebbe, ai sensi dell'art. 3 della Carta Costituzionale, che tutti i docenti in ruolo, in sede di mobilità, indipendentemente dal momento e dalla modalità di passaggio in ruolo, fossero trattati in maniera uguale.

La legge, difatti, permette, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento nell'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti, questi, che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 , D. lgs. 297/1994).

Duole notare che, nel caso *de quo*, l'Amministrazione scolastica ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale comportamento - esplicito da detta Amministrazione, concretantesi nella illecita esclusione del soggetto agente dal beneficio della determinazione della sede lavorativa, riservato invece ad elementi non aventi diritto - si palesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto si deduce per diverse ragioni. Invero, la procedura oggi censurata:



1) è priva di qualunque motivazione, con conseguente nullità della stessa per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. n. 241/1990;

2) è, sotto il profilo *strictu sensu* procedimentale, viziata, con conseguente annullabilità della stessa sempre, per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione;

3) poiché si tratta di atto palesemente illegittimo, esso è *in re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente lesivo della dignità e della personalità della Sig.ra Spadaro Viviana come individuo e come lavoratrice.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento di assegnazione oggi contestato, non potrà negarsi che lo stesso difetta in toto dei presupposti fattuali e giuridici stanti a fondamento dello stesso, oltre che di qualsivoglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, non individuabile secondo l'*iter* procedimentale previsto *ex lege*, sia sotto il profilo della correttezza giuridica, sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni afferenti al ragionamento decisorio, indispensabili e volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo della ricorrente.

Il provvedimento censurato, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento dell'Ins. Spadaro in una sede tanto disagiata, ma non indica, nemmeno *de relato*, la fattispecie normativamente prevista quale presupposto di una siffatta determinazione. Men che mai esso offre traccia di motivazione idonea a sostanziare una decisione che si manifesta arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI, per vizi di irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione rispetto altri docenti che, con minor punteggio, hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente.



Nella fattispecie si è verificato che docenti, immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da G.A.E., sono stati inspiegabilmente collocati in due fasi successive, con precedenza per i primi. Questa ingiustificata differenziazione ha sconvolto il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità avente natura concorsuale, poiché basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli e le situazioni personali e familiari dell'interessato, con predeterminazione di specifici punteggi.

IN VIA PRELIMINARE

Sulla giurisdizione del Giudice del lavoro.

In via preliminare, appare opportuno evidenziare che la giurisdizione relativa all'attuale controversia è da individuarsi al capo all'A.G.O., in funzione di Giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della Sede di servizio definitiva a seguito, e successiva, della sottoscrizione del Contratto di lavoro, all'atto dell'assunzione, come si evince dallo stesso Contratto all'uopo stipulato.

In sostanza, la predetta attribuzione può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato, che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Invero, il Contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso espressamente richiamate, già nella premessa, ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del Comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un Contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNI del Comparto scuola; pertanto non può che trattare l'enucleazione di diritti soggettivi – come quello oggi reclamato – giacché il Contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua



regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di mero trasferimento), relativamente a coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni. Peraltro, anche il D. lgs. 165/2001 demanda alla contrattualizzazione la regolamentazione della mobilità interna, nonché quella esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più occorre tener presente che esiste un consolidato orientamento della Suprema Corte e del Consiglio di Stato, operante già *ante* stipula del Contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente), secondo il quale - anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione - è da intendersi mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è da ritenersi identificabile in un diritto soggettivo poichè concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella (seppur avulsa) graduatoria dell’insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata, sia nella disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di “diritto soggettivo” a vedere riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Cons. di Stato, Sezione VI, 12 marzo 2012 n. 1406 e 2 aprile 2012 n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa “*regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria*” (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del



decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati”*.

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti, senza operare alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano *tout court* che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (cfr. Tar Lazio, Sez. III n. 5875/2014 e n. 4202/2014; Tar Lombardia, Sez. III, n. 629/2014; Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I, n. 15/2015; Cass. SS.UU. n. 3399 /2008; Cds Adunanza Plenaria n. 11/2011).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso, *viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità*.



Sulla competenza territoriale.

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che l'intestato Ecc.mo Tribunale deve considerarsi territorialmente competente in quanto Agliana (PT) (e dunque il Tribunale di Pistoia) è la sede di attuale servizio della odierna ricorrente, giusta l'art. 413 comma 5 c.p.c. che individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “*il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*”.

SUL MERITO

1) Sull'illegittimità delle graduatorie della mobilità per l'assegnazione definitiva dell'Ambito territoriale per l'anno scolastico 2016/2017 e il diritto della attuale ricorrente all'assegnazione della sede richiesta in via prioritaria.

Come indicato nella premessa in fatto dell'atto in essere, la ricorrente, quale docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 da GAE, ha partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità previste per l'anno scolastico 2016/2017, presentando domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale.

All'esito della procedura in oggetto, è stata pubblicata la graduatoria della mobilità per l'assegnazione definitiva della sede territoriale, e con mail del M.I.U.R. è stata comunicata alla ricorrente l'assegnazione **(nonostante il punteggio posseduto e l'ordine di preferenza territoriale espresso in domanda) all'AMBITO 0020 Regione TOSCANA - TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE.**

Orbene, come di seguito si dimostrerà, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal M.I.U.R. risulta essere palesemente illegittima, essendo stata elaborata all'esito di una procedura che ha apertamente violato le disposizioni normative e contrattuali in materia, oltre ad essere stata il frutto di evidenti e clamorosi errori causati



dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie (in particolare, del famigerato e oscuro “algoritmo” che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e l’assegnazione delle sedi).

2) Sulla procedura di mobilità ex L. n.107/2015, CCNI per la Mobilità 2016/2017 e Ordinanza Ministeriale Mobilità n.241 del 08.04.2016

Preliminarmente, appare necessario effettuare una breve ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale che regola il meccanismo attraverso il quale sono state disciplinate le operazioni di mobilità previste nel settore scuole per l’anno scolastico 2016/2017.

Al riguardo, si rileva che l’art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015 ha previsto, per l’a.s. 2016/2017, l’avvio di un Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per tutti i posti vacanti e disponibili, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. La stessa norma ha poi previsto per i docenti assunti nella seconda e terza fase del Piano straordinario la possibilità di partecipare, sempre per l’a.s. 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Inoltre, limitatamente all’a.s. 2015/2016, per i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015, ha previsto la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale – sempre in deroga al vincolo triennale - nel limite dei posti disponibili e autorizzati (per inciso, la norma richiamata recita, testualmente: *“Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo*



unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale.

Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”).

A seguito della definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del Comparto scuola (CCNI Mobilità 2016/2017), le operazioni di mobilità sono state articolate in due fasi distinte, tenendo conto della decorrenza e della tipologia di assunzione, nonché dell'ambito in cui la mobilità avviene (provinciale o interprovinciale):

- nella prima fase (**FASE A** dell'art 6 del CCNI) sono previsti i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.

- nella seconda fase (**FASE B, C e D** dell'art. 6 del CCNI) sono previsti i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra Ambiti territoriali. È questa la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.

Mentre la prima fase di mobilità, FASE A, viene riservata ai docenti immessi in ruolo



entro l'a.s. 2014/15 e ai neo assunti nelle fasi 0 e A, la seconda FASE (FASE B, C e D) è rivolta rispettivamente:

- FASE B, ai docenti assunti entro il 2014/15 che potranno inoltrare domanda di trasferimento e/o passaggio fuori provincia (indipendentemente se hanno o meno già inoltrato domanda provinciale per la fase A) e ai docenti neo assunti il 01.09.2015 dalle fasi B e C del Concorso che dovranno inoltrare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un Ambito nella provincia di assunzione (detta fase si articola a sua volta in tre sottofasi, B1, B2, B3);
- FASE C, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE nelle fasi B e C del di assunzioni;
- FASE D, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE e da CONCORSO nelle fasi 0 e A e ai docenti neo assunti da fase B e C dal concorso.

Nell'Allegato 1 al CCNI vengono ripercorse le varie fasi della mobilità e viene, da ultimo, espressamente precisato che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

In applicazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015, dopo le disposizioni di massima emanate con il CCNI Mobilità, il MIUR ha poi emanato l'Ordinanza n. 241 del 08.04.2016 con cui ha dato avvio alla presentazione delle domande ed a tutte le operazioni connesse.

Le norme di riferimento sono, in particolare:

- l'art. 1, che prevede i termini per le operazioni di mobilità;



-l'art. 3, che disciplina la presentazione delle domande, prevedendo unicamente istanze *on line* sul sito del MIUR, in un'apposita sezione del sito MOBILITA' 16/17 in cui vengono fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria;

-l'art.9, che prevede l'indicazione delle preferenze, stabilendo, in particolare, al comma 10 che: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli Ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli Ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”*.

Va, tuttavia, rilevato che siffatta ordinanza è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio che, con provvedimento n. 3589/2016, ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza, ritenuta ingiusta e priva di fondamento logico, dando così ragione ai docenti ricorrenti della fase A e Zero, che hanno impugnato l'ordinanza per aver attuato una disparità di trattamento tra gli assunti nelle varie fasi, privilegiando alcuni e penalizzando altri.

Si consideri che la l. n. 107/2015 ha dato attuazione al processo di razionalizzazione dell'autonomia scolastica ed ha proceduto alla riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, istituendo un *“organico dell'autonomia”* (art. 1 comma 5) che comprende l'*“organico di diritto”* (composto dai posti comuni e dai posti di sostegno) e un numero di posti istituiti per *“il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento”*.

Detta legge ha poi previsto che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono trasformati in ruoli regionali, articolati in Ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.



In altri termini, posto che l'organico dell'autonomia si incardinerà nella regione e si articolerà in "Ambiti territoriali", i docenti assunti dal 1° settembre 2015 saranno assegnati a tali ambiti e non alle singole scuole (a differenza dei docenti assunti in ruolo entro l'a.s. 2015/2016 che per espressa previsione del comma 73, mantengono la titolarità sulla singola istituzione scolastica).

In fase applicativa delle richiamate disposizioni della l. n. 107/2015, con l'ordinanza impugnata, è stata, tuttavia, illegittimamente prevista la possibilità, in seguito alla mobilità, di assegnazione agli Ambiti territoriali anche per i docenti immessi in ruolo prima dell'a.s. 2014/2015.

Detta previsione, tuttavia, è stata considerata in evidente contrasto con le richiamate disposizioni della l. n. 107/2015 e in violazione del principio di uguaglianza, attuando un'autentica irragionevole discriminazione, poiché ha permesso, unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale.

Non v'è chi non veda che l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 08.04.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'a.s. 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute.

Pertanto con la pubblicazione di tali modifiche la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti **aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.**

E' evidente che la istante si trova paradossalmente penalizzata rispetto a tali docenti con punteggio inferiore, come sopra denunciato, e che pertanto l'Ambito assegnato ad essa è



il risultato di violazioni di legge e degli accordi contrattuali, e quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni alla istante ed al suo nucleo familiare.

3) Sulle violazioni sostanziali e gli errori procedurali che hanno caratterizzato le operazioni di mobilità 2016/2017

Tracciato il quadro normativo in materia, deve rilevarsi che l'operato del M.I.U.R., nel dare attuazione alle procedure di mobilità 2016/2017, si è connotato per evidenti violazioni della normativa legislativa e contrattuale innanzi richiamata oltre che per macroscopici errori procedurali.

4) Sull'illegittimità della procedura di mobilità posta in essere dal M.I.U.R.

La procedura di mobilità adottata dal M.I.U.R. è da dichiararsi illegittima per non aver assolutamente considerato quanto previsto, sia a livello legislativo che contrattuale, in ordine al rispetto del punteggio e dell'ordine delle precedenze.

La normativa che disciplina la materia, come innanzi evidenziato, prevede, infatti, che gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (FASE B e C provenienti da GAE) concorrono ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale e che, con la domanda di trasferimento, il docente manifesta le preferenze territoriali in ordine di precedenza, con l'indicazione anche di titoli di precedenza.

Tanto precisato, deve rilevarsi che dalla normativa legislativa e contrattuale in materia emerge la necessità che i trasferimenti del personale docente in oggetto avvengano su base nazionale tenendo conto del diritto di precedenza da esso eventualmente vantato e delle preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili.

Orbene, all'esito dell'esame degli elenchi nazionali e provinciali delle assegnazioni pubblicati dal MIUR, così come ampiamente evidenziato nella premessa in fatto del



presente atto, **è invece emersa la palese violazione di siffatte previsioni** (all. 4).

Tanto considerato, dall'esame delle graduatorie pubblicate dal M.I.U.R. si evince che:

- docenti con punteggi rilevanti e in presenza di benefici di legge, sono stati trasferiti in province lontane, non ricadenti negli Ambiti territoriali prescelti e risultano scavalcati in questi ultimi da docenti con punteggio nettamente inferiore, in aperta violazione anche del diritto di precedenza eventualmente spettante;

- è stata erroneamente applicata la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua), sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito.

Al termine delle operazioni di mobilità è, altresì, emerso che in numerosi Ambiti territoriali restano posti liberi e che docenti che avevano richiesto quegli ambiti risultano, invece, trasferiti su altro ambito, indicato successivamente nelle preferenze.

Trattasi, chiaramente, di errori seriali che hanno prodotto una evidente lesione dei diritti di buona parte dei docenti interessati ad avere la sede correttamente spettante, vale a dire, individuata sulla base del punteggio inserito nella domanda e riconosciuto dall'Amministrazione stessa, e che, pertanto, impongono una rielaborazione delle graduatorie sì da renderle legittime, vale a dire rispettose dell'ordine di preferenza e dell'eventuale diritto di precedenza dei docenti interessati.

In ogni caso, è ormai convinzione unanime che tutti gli errori innanzi menzionati, che hanno trovato ampio risalto anche sui mezzi d'informazione di massa, siano stati causati anche dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie, in particolare dal palese malfunzionamento di questo "oscuro" algoritmo con il quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie della mobilità riportate nei bollettini resi dai diversi Ambiti territoriali provinciali.



La palese mancanza di chiarezza circa le modalità di funzionamento dell'algoritmo e, più in generale sui criteri in virtù dei quali si è proceduto alle assegnazioni delle sedi, integrano – come è manifesto - un grave vizio della procedura in oggetto, essendo stati violati alcuni principi cardine dell'azione amministrativa, vale a dire il principio di trasparenza amministrativa, di correttezza e di buona amministrazione.

Per altro verso, la mancanza di una motivazione, anche solo sintetica, del provvedimento di assegnazione, integra altresì violazione dell'obbligo generale di motivazione che l'art. 3 della Legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), ha esteso a tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale.

La violazione dei principi innanzi enunciati ha impedito ai docenti interessati di poter verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame: ad oggi, nonostante le numerose richieste anche da parte delle organizzazioni sindacali, il M.I.U.R. non ha reso noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali o verso le quali chiedevano il trasferimento, né ha fornito alcuna valida indicazione sul funzionamento dell'algoritmo al quale è stata affidata l'intera procedura di mobilità .

Peraltro, i macroscopici errori emersi all'esito della procedura, in particolare l'erronea considerazione del punteggio dei docenti nell'assegnazione delle sedi, integrano violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., avendo prodotto palesi ed irragionevoli discriminazioni: docenti con punteggi più bassi e quindi meno meritevoli hanno, di fatto, scavalcato in graduatoria insegnanti con punteggi notevolmente più alti, che, pertanto, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali notevolmente distanti dai luoghi di residenza.



In tal senso si è già espresso il Tribunale di Trani, che, con ordinanza cautelare n. 28744 del 16.09.2016, ha dichiarato illegittima l'assegnazione del ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia, Bari), per palese violazione *“del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”*.

Gli errori commessi dal M.I.U.R. hanno prodotto gravi conseguenze anche sulla serenità personale dei docenti e delle loro famiglie, alterandone l'equilibrio psicofisico e gli interessi familiari e relazionali, con effetti ancor più gravi nelle famiglie con figli minori ovvero in particolari situazioni (anche relative allo stato di salute dei componenti il nucleo familiare), provocando evidente lesione di diritti ed interessi riconosciuti meritevoli di particolare tutela a livello costituzionale, involgendo direttamente situazioni di carattere esistenziale.

La palese illegittimità della procedura di mobilità ha, infatti, inciso negativamente sulla sfera privata del docente; la situazione di incertezza legata a tutta la vicenda ha prodotto un profondo stato di tristezza e sconforto morale: i problemi lavorativi sono diventati per l'esponente l'unico ed assorbente argomento di conversazione in famiglia e con gli amici, condizionandone profondamente ogni scelta.

Per effetto del provvedimento illegittimo assunto dall'Amministrazione, ne risulta compromesso anche il sereno svolgimento dell'attività professionale, che richiede una tranquillità d'animo di cui il docente, anche per il costante pensiero di dover affrontare un procedimento giudiziario per veder riconosciuti i propri diritti, è stato certamente



privato.

Si ricordi, che il lavoro si configura quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (artt. 1 e 2 Cost.) e che il contratto di lavoro non è un mero rapporto di scambio di prestazioni ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, essendo strumento di realizzazione della personalità dell'individuo.

Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, deve essere senz'altro riconosciuta l'illegittimità dell'operato del M.I.U.R. nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità, in violazione di leggi e principi di diretta rilevanza costituzionale e, quindi, il diritto di parte ricorrente alla corretta riformulazione delle stesse, nel rispetto del punteggio, dell'ordine di preferenze e delle precedenzae indicati in domanda.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dall'ufficio non ha tenuto in conto delle richieste presentate dalla docente prima dell'adozione definitiva del provvedimento.

Da tanto deriva l'annullabilità del provvedimento stesso per vizio procedimentale.

Per questi motivi, il suddetto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. n. 241/1990, ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che il provvedimento sia stato adottato per un niente affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento stesso costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, primo fra i quali quello assunto dall'art. 3 della Costituzione.

Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque, in contrasto con l'art. 3 della



Costituzione che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Appare, invero, evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in generale previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata, a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione, a scrutinio di legittimità costituzionale. L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal M.I.U.R. in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, e a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà.

Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, I comma, Costituzione, in quanto viene a consentire all'Autorità amministrativa, nella specie rappresentata dal M.I.U.R., restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Amministrazione, giacché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il



ragionamento logico-giuridico che ha condotto il M.I.U.R. a concludere per il trasferimento del posto spettante al ricorrente. Esso dovrà, dunque, essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.

Va, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale ed inviolabile (ex artt. 1, 2, e 4 Cost., ma anche 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost.); in quanto mezzo di lavoro, in esso si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel "fare reddituale" del prestatore, e vi comprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Tanto premesso

La esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

ricorre

a Codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso voglia così provvedere:

– *previa disapplicazione di tutti i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente ed, ove e per quanto necessario, anche delle norme del CCNI per la mobilità 2016/2017*

In via principale e nel merito

- *accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per*



assegnazione ambito a livello nazionale, a.s. 2016/2017, per le motivazioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto, in particolare:

- ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli Ambiti afferenti la provincia di Palermo, o comunque siciliani, di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze territoriali ivi indicato ed adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica dell'esponente.

Con espressa riserva di agire in successivo giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione.

In via istruttoria:

- Ove e per quanto necessario, si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e segg. c.p.c., alle Amministrazioni resistenti in giudizio, dei seguenti documenti:

- Le domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi punteggio inferiore al ricorrente così come individuati negli elenchi allegati al presente ricorso;

- Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola Primaria – Posto Comune, con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo e dell'eventuale diritto alla precedenza;

- Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciale del personale docente anno scolastico 2016/2017.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento verte in



materia di lavoro ed il suo valore è indeterminabile e pertanto il relativo C.U. è pari ad € 259,00.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE

A PROCEDERE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità.

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dal ricorrente e che la hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sarebbe estremamente difficile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di identificarli tutti e di reperire tutti gli indirizzi in tempo utile;

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'articolo 150, comma 1, c.p.c. "quando la notificazione nei modi ordinari è



sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”;

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;

- la pubblicazione sulla G.U. appare, inoltre, molto onerosa per i ricorrenti;

- già l'articolo 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR del Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica (con pubblicazione sul sito Internet) continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del M.I.U.R. www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FORMULA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con



modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto nei confronti di tutti i docenti coinvolti nella mobilità a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dal ricorrente e che l'hanno preceduto sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale dei seguenti elementi:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità dei ricorrenti e delle amministrazioni intimate;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dal ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente”*;
- 5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

Si produce:

- 1) Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016;
- 2) Proposta ed accettazione contratto di lavoro a tempo indeterminato di Spadaro Viviana;



- 3) Contratto individuale di lavoro;
- 4) Domanda di mobilità del ricorrente con indicazione delle preferenze territoriali;
- 5) Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo Scuola primaria,
Posto Comune - a.s. 2016/2017;
- 6) Scuola titolarità;
- 7) CCNI Mobilità Scuola 2016;

Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di carattere istruttorio

Bagheria li 26/07/2021

Avv. Ignazio Miceli

Avv. Gianluca Saltaformaggio



PROCURA

Io sottoscritta **VIVIANA SPADARO**, nata a Siracusa il 09.09.1964 e residente in Palermo (PA), Via Agrigento n. 41, (C.F. SPDVVN64P491754I), **nomino** quale miei difensori e procuratori speciali - congiuntamente e disgiuntamente - in ogni fase e grado dell'instaurando Procedimento concernente ricorso in materia di lavoro contro il Ministero dell'Istruzione + altri, anche nelle fasi di opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, nonché in ogni altro giudizio o attività, pure stragiudiziale, comunque connessa, gli **Avvocati IGNAZIO MICELI** del foro di Palermo e **GIANLUCA SALTAFORMAGGIO** del foro di Termini Imerese (PA), conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Bagheria (PA), Corso Butera n. 513 (**STUDIO LEGALE LA TONA**). Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del **REGOLAMENTO UE 2016/679** (regolamento generale sulla protezione dei dati), di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Palermo, li

Sig.ra Viviana Spadaro


x 

Vera ed autentica la suesposta firma

Avv. Ignazio Miceli



Avv. Gianluca Saltaformaggio





Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE LAVORO

388 /2021

Il Giudice

letti gli articoli 415 e seguenti del c.p.c.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 26.09.2022, ore 9:00.

Il ricorso e il presente provvedimento dovrà essere notificato a parte convenuta entro dieci giorni, a cura dell'attore, dalla data di pronuncia del decreto. Parte convenuta dovrà costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Autorizza parte ricorrente alla notifica del ricorso e del presente provvedimento, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto, ai docenti "contro interessati" con le modalità ex art.151 c.p.c. indicate nel libello introduttivo

Pistoia,31/07/2021

Il Giudice

Dott. Francesco Barracca

